

STATUTO

ASSOCIAZIONE dei GEOMETRI FISCALISTI

TITOLO I - Norme Generali

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dalle vigenti norme del Codice Civile, è costituita una associazione - indipendente, apolitica e senza scopo di lucro - denominata

AGEFIS - Associazione dei Geometri Fiscalisti.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

All'Associazione potranno aderire liberi professionisti, in prevalenza geometri, che abbiano maturato o intendano maturare esperienze significative in attività di assistenza fiscale, tributaria, del lavoro nei confronti imprese e contribuenti in genere.

L'Associazione ha la sede legale in Italia, Ivrea (TO), corso Vercelli n. 332/P.

Eventuali sedi operative, anche in luogo diverso dalla sede legale, potranno essere istituite con formale deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

I Soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione, secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, mantenendo un comportamento formalmente e sostanzialmente corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi; sono inoltre tenuti al rispetto del presente Statuto e del Regolamento, che dichiarano di accettare e che si impegnano ad osservare fin dal momento di presentazione della domanda di ammissione alla Associazione.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni ed enti, nazionali e comunitari, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie.

L'Associazione potrà, inoltre, nell'interesse degli associati attraverso gli obiettivi di cui agli articoli successivi, acquisire quote di partecipazioni in società di capitali.

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta in qualsiasi momento secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 3 - SCOPO - OBIETTIVI - FINALITA'

L'Associazione intende contribuire al processo di sviluppo economico del Paese in ambito fiscale, tributario e del lavoro, fatte salve le riserve di legge che fanno capo a specificità di altri Ordini Professionali.

L'Associazione promuove, sviluppa e tutela le competenze fiscali, tributarie, assicurative e del lavoro del professionista geometra esperto in materia fiscale, assicurativa e tributaria, il quale, in conformità ai requisiti legali previsti nel Paese di residenza per l'esercizio professionale, svolge la propria attività con imparzialità, obiettività, nel rispetto delle normative vigenti e del Codice di condotta degli iscritti all'Associazione. Si intende così favorire la costituzione di un'Associazione di professionisti geometri qualificati con competenze specialistiche in campo fiscale, assicurativo, tributario e del lavoro.

L'Associazione, inoltre:

- a) tutela ed assiste gli iscritti, promuove le condizioni e assume tutte le altre iniziative sindacali necessarie ed opportune per la loro formazione e per la difesa dei loro interessi, connessi al rapporto associativo;
- b) promuove e favorisce l'attività professionale degli iscritti e tutte le iniziative che possano interessare gli Associati in campo fiscale, assistenziale, previdenziale, sindacale, assicurativo, culturale e associativo;
- c) contribuisce alla preparazione professionale dei propri iscritti con tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune a favorire l'aggiornamento tecnico-professionale nel campo fiscale, assicurativo e del lavoro;
- d) promuove ed incentiva la collaborazione tra gli Associati e tra questi e gli operatori esteri;
- e) organizza e realizza convegni, conferenze, seminari e attività formative su temi di rilevante interesse scientifico e culturale per il settore fiscale, assicurativo e del lavoro;
- f) promuove e incentiva la collaborazione con enti pubblici ed enti e soggetti privati nell'organizzazione di studi e ricerche;
- g) cura la produzione e la diffusione di proprie pubblicazioni.

Art. 4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai versamenti effettuati dagli Associati a titolo di quota d'ingresso e di quota annuale di iscrizione;
- dai versamenti effettuati dai Soci sostenitori;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea degli Associati;
- da qualsiasi altra erogazione e/o contributo a favore dell'Associazione, ricevuti dagli Associati e/o da terzi soggetti pubblici e privati;

- da eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio e/o eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

I singoli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione, né pretendere il rimborso delle quote in caso di recesso.

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predisporre il rendiconto da presentare all'Assemblea degli Associati, la quale lo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 6 - ATTIVITA'

L'Associazione è libera di intraprendere tutte le attività necessarie per favorire l'aggregazione, la promozione scientifica e la formazione, nei limiti consentiti dalla Legge, che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune per favorire la conoscenza di sé medesima nonché dei suoi iscritti, al fine di assicurare un'adeguata divulgazione delle proprie attività.

TITOLO II - Rapporto Associativo

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ASSOCIAZIONE

Possono fare parte dell'Associazione, liberi professionisti, in prevalenza Geometri, che esercitano l'attività in forma autonoma e/o in forma associata, anche attraverso le STP (società tra professionisti) e che si impegnano a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni emanate dal Consiglio Direttivo.

In particolare possono essere ammessi a far parte dell'Associazione Geometri che:

- godano di buona reputazione e siano in possesso dei diritti civili;
- siano in possesso di un percorso culturale adeguato, siano iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati e si occupino o abbiano interesse ad occuparsi di attività in ambito fiscale, assicurativo, tributario e del lavoro;

Possono altresì aderire alla Associazione e assumere la qualifica di socio ordinario anche gli organismi territoriali di categoria e le fondazioni di loro emanazione.

Art. 7 bis - ADESIONI/COLLEGAMENTI

Così come AGEFIS può aderire ad Associazioni di professionisti e/o Enti con finalità analoghe, così potranno aderire ad AGEFIS associazioni di professionisti e/o Enti aventi finalità analoghe; in entrambi i casi, servirà opportuna deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - QUALIFICA DEI SOCI

Gli Associati possono essere:

SOCI FONDATORI

I Soci fondatori si identificano nelle persone di coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi ne fanno parte di diritto e sono anche membri del Consiglio Direttivo, nella misura prevista dall'art. 20.

SOCI ORDINARI

I Soci ordinari sono coloro i quali hanno presentato domanda di adesione, hanno ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo e sono in regola col versamento della quota associativa.

SOCI SOSTENITORI

Acquistano la qualifica di Socio sostenitore tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, enti, che sostengono materialmente le attività di studio e di promozione dell'Associazione. Si tratta di una qualifica onorifica che sarà conferita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono partecipare alla vita sociale ma non hanno diritto di voto in Assemblea.

SOCI ONORARI

Acquistano la qualifica di Socio onorario le persone che si sono distinte per meriti particolari o si sono fatte particolarmente onore nel sostenere l'Associazione o i fini da essa perseguiti e, per questo, sono state insignite della qualità di Socio onorario dal Consiglio Direttivo. I soci onorari possono partecipare alla vita sociale ma non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 9 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come Socio deve rivolgere domanda scritta all'Associazione, in persona del Presidente, secondo le modalità indicate dal Regolamento, dichiarando di impegnarsi ad osservare lo Statuto, il Codice di Condotta, il Regolamento e le deliberazioni adottate dall'Associazione.

La domanda è accolta o respinta su pronuncia del Consiglio Direttivo che si deve esprimere a maggioranza semplice dei presenti alla seduta, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

In ogni caso la presentazione della domanda di ammissione non dà diritto al richiedente di far parte dell'Associazione, anche se risulti in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento, per cui la stessa si considera perfezionata solo in seguito al parere favorevole del Consiglio Direttivo. Pertanto solo dopo il voto favorevole del Consiglio Direttivo, il richiedente acquista ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 10 - STATUTO E NUOVI ASSOCIATI

L'ingresso di nuovi Associati, qualunque sia la qualifica loro attribuita, non dà luogo ad alcuna modifica dell'Atto Costitutivo o del presente Statuto. La posizione inerente l'Associato risulterà dalle scritture Sociali.

Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI

Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea, esprimendo la propria volontà con voto singolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per i Soci sostenitori e i Soci onorari;
- b) eleggere i Consiglieri di diritto a rappresentare gli Associati in seno all'organo direttivo, ed essere eletti;
- c) far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte agli organi direttivi;
- e) dichiararsi membri o aderenti all'Associazione.

Art. 12 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci sono tenuti inoltre a provvedere al versamento della quota di ingresso e della quota associativa annua. L'Associato che non vi provvede entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno è sospeso dall'esercizio dei propri diritti sino a quando la sua obbligazione non risulta adempiuta. In ogni caso in assenza della regolarizzazione della propria posizione entro il termine del 31 (trentuno) marzo dell'anno di imputazione, il Socio verrà espulso dall'Associazione.

E' fatto divieto agli Associati di utilizzare la denominazione e/o marchio dell'Associazione per connotare consorzi, imprese, iniziative commerciali o gruppi comunque costituiti, senza previo consenso del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno il dovere di partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 13 - OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della Legge, nonché nei limiti della delega ricevuta, esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito, nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 del Codice Civile.

Art. 14 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a) in caso di recesso scritto indirizzato all'Associazione in persona del Presidente;
- b) per causa di morte;
- c) per mancato versamento, nei termini, della quota associativa annuale;
- d) per esclusione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 15 - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora i soci:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) risultando sospeso a causa del mancato versamento della quota associativa, non provveda a regolarizzare la propria posizione.

Art. 16 - PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Prima di procedere alla deliberazione di esclusione, il Presidente deve inviare all'interessato una formale contestazione in merito agli atti, ai fatti o, al comportamento che si giudicano incompatibili con la permanenza all'interno dell'Associazione. Detta contestazione è assunta secondo le modalità indicate nel Regolamento, garantendo un congruo termine a difesa e garanzia. La lettera di contestazione deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dichiarato dall'Associato nella propria domanda di iscrizione, od in alternativa presso quello successivamente comunicato dall'interessato, nel caso di sua variazione.

L'adempimento delle suddette formalità è comunque sufficiente affinché l'Assemblea possa deliberare, anche nel caso in cui l'interessato non riceva la contestazione presso l'indirizzo dichiarato, per fatto a sé imputabile.

Nel caso di recesso o di esclusione l'associato non potrà pretendere il rimborso delle somme a qualunque titolo corrisposte.

Nelle more della decisione dell'Assemblea i diritti dell'associato possono essere sospesi dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata presso il domicilio dichiarato. Tutte le eventuali altre comunicazioni che riguardano l'attività associativa verranno inviate per e-mail all'indirizzo dichiarato dall'associato al momento dell'iscrizione, od in alternativa verranno inviate per posta ordinaria.

TITOLO III - Organizzazione dell'Associazione

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;

- e) Il Segretario Generale;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Proviviri.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione.

E' costituita dai Soci fondatori e da tutti i Soci ordinari in regola con gli obblighi Sociali e/o regolarmente iscritti da almeno un mese - 30 (trenta) giorni di calendario - prima della data di convocazione.

Possono partecipare alla Assemblea degli Associati anche i Soci sostenitori e i Soci onorari, ma senza diritto di voto come stabilito dall'art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea degli Associati viene convocata mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione e con avviso comunicato con telegramma, telex, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso il domicilio dei soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo della riunione e l'ordine del giorno. Può inoltre indicare la data della seconda convocazione (in un giorno diverso dalla prima convocazione) per il caso in cui la prima non possa avere luogo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Ogni Socio può rappresentare con delega al massimo tre Associati.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

19.1 In Sede Ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri che compongono il Consiglio Direttivo;
- c) ratificare i regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvare quelli redatti per delega dell'Assemblea medesima;
- d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- e) deliberare in merito all'esclusione degli Associati;
- f) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.

19.2 In Sede Straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione.

Ad eccezione del primo nominato nell'atto costitutivo e composto dai soli Soci fondatori, il Consiglio Direttivo è composto dai Soci fondatori che ne fanno parte di diritto nonché da altri due membri eletti dall'Assemblea nei termini e modi previsti dall'art.19.1, lettera b) e da altri due membri designati dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, di cui uno ricopre la carica di Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle Cariche Sociali. Al termine del mandato i Consiglieri di nomina possono essere riconfermati al massimo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo procede nel suo seno alla nomina del Presidente, nonché del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere, ad eccezione dei primi nominati in sede di atto costitutivo.

Le modalità di voto saranno stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa di almeno la metà dei Consiglieri ogni volta che ne individuano la necessità. I componenti del Consiglio Direttivo, se impediti, possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio Direttivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea degli Associati assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare in merito all'ammissione dei Soci;
- c) deliberare l'adesione ad Associazioni affini e/o accettare l'adesione a sé di Associazioni affini;
- d) assumere l'eventuale personale necessario a svolgere l'attività dell'Associazione;
- e) conferire mandato al Presidente al fine di stipulare contratti, convenzioni, accordi con altri organismi o con terzi ai fini di realizzazione di scopi sociali;
- f) deliberare in merito all'apertura di eventuali sedi territoriali e/o operative;
- g) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di darne comunicazione alla prima Assemblea utile;

- i) procedere all'inizio di ogni anno, prima della riunione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti;
- l) nominare commissioni consultive o di studio che potranno essere composte anche da Associati, coordinate da un membro del Consiglio Direttivo;
- m) deliberare in merito alle proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- n) adottare i regolamenti attuativi del medesimo nonché fissare ogni altra norma o disposizione ritenuta necessaria od utile al migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- o) compiere qualunque altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non sia per legge o per Statuto riservato alla competenza esclusiva di altro organo;
- p) deliberare su tutte le altre materie ad esso riservate dal presente statuto;
- q) stabilire le quote d'ingresso e le quote associative annuali.

Art. 21 - PRESIDENTE

Ad eccezione del primo nominato nell'atto costitutivo, il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal regolamento, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché le adunanze assembleari.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, inclusa la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, mentre nel caso di dimissioni o di impedimento grave, il Vice Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per la sua sostituzione.

Nei casi di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio Direttivo, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle che comportano un impegno stabile di spesa, il Presidente delibera, sottoponendo poi le proprie deliberazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nell'adunanza immediatamente successiva.

A tutti i componenti del Consiglio Direttivo spetta un rimborso spese per l'espletamento delle funzioni connesse alla loro carica.

Al Presidente ed alle altre cariche dell'Associazione potrà essere inoltre riconosciuta una indennità proporzionale agli incarichi e responsabilità ricoperti, come stabilito dal Regolamento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Associazione.

Art. 22 - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE - TESORIERE

Il Vice Presidente esercita funzioni vicarie del Presidente nel caso di suo impedimento temporaneo.

Il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea ed ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, ed è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della redazione del bilancio. Riferisce lo stato dei conti al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - Collegio Probiviri

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri decide in tutti i casi di controversie, incluse quelle tra Associati e tra Associati e Associazione. Il Collegio dei Probiviri, che nomina al suo interno un presidente, giudica secondo equità e le decisioni hanno natura di arbitrato irrituale e non sono impugnabili. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica quattro anni. L'intervento del Collegio dei Probiviri deve essere necessariamente richiesto dall'associato prima di adire l'Autorità Giudiziaria. L'associato, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, dovrà comunque attendere l'esito della decisione del Collegio che deciderà nei termini e secondo le modalità che verranno stabiliti nel Regolamento.

Rimangono escluse dall'operatività del Collegio dei Probiviri, tutte quelle controversie la cui competenza è riservata all'autorità giudiziaria.

TITOLO V - Scioglimento dell'Associazione

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per la sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi causa, di perseguire lo scopo associativo. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sceglieranno i fini di pubblica utilità o l'organizzazione non lucrativa operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 25 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.